

# CARTA D'IDENTITÀ'

L'articolo 10 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 dal titolo "Servizi ai cittadini" ha modificato la disciplina prevista per il rilascio della carta d'identità. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età previsto per il rilascio del documento, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a secondo dell'età.

## **COSA OCCORRE:**

- entrambi i genitori si devono presentare, insieme al minore, presso l'ufficio anagrafe per formulare la richiesta e per rendere la dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi all'espatrio;
- n. 3 fotografie del minore formato tessera uguali, recenti, con vista frontale.

## **QUANTO DURA:**

- A.** per i minori di età compresa fra 0 e 3 anni la carta d'identità ha validità di 3 anni dalla data del rilascio;
- B.** per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni la carta d'identità ha validità di 5 anni dalla data del rilascio;
- C.** per i maggiori di età la carta d'identità ha validità 10 anni.

La normativa prevede che la carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per i minori di anni quattordici l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio nei paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o chi ne fa le veci. Pertanto, al fine di evitare disagi alla frontiera o ai vari imbarchi, questo Ufficio, così come suggerito anche da circolare ministeriale n. 15 del 26 maggio 2011, rilascerà insieme alla carta d'identità apposito certificato del minore con l'indicazione della paternità e della maternità.

In caso contrario dovrà essere prodotta una dichiarazione, convalidata dalla Questura o dalla Autorità Consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si ritiene opportuno precisare che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata del documento ai minori si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali resta unico limite la non validità all'espatrio.

Qualsiasi altra informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Demografico al n. 035/796111 o 035/796110.